

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2516/84 DELLA COMMISSIONE**

del 31 agosto 1984

che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1614/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, recante misure speciali per i semi di soia<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1037/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1614/79, se il prezzo d'obiettivo valido per una campagna è superiore al prezzo del mercato mondiale, viene concessa, un'integrazione pari alla differenza tra questi due prezzi per i semi di soia raccolti nella Comunità;

considerando che, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, il prezzo d'obiettivo per i semi di soia è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1035/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984<sup>(3)</sup>;

considerando che, secondo il regolamento (CEE) n. 1724/80 del Consiglio, del 30 giugno 1980, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia raccolti nel 1980<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2154/84<sup>(5)</sup>, il prezzo del mercato mondiale è determinato in base alle effettive possibilità di acquisto più favorevoli, prescindendo dalle offerte e dalle quotazioni che non possono essere considerate rappresentative della reale tendenza del mercato; che si tiene conto delle offerte fatte sul mercato mondiale, nonché delle quotazioni nelle borse importanti per il commercio internazionale;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1978/80 della Commissione, del 25 luglio 1980, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di soia<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2356/84<sup>(7)</sup>, il prezzo del mercato mondiale è determinato per 100 kg ed è calcolato sulla base delle offerte e delle quotazioni concernenti forniture da effettuare entro i trenta giorni successivi alla data della loro constatazione;

considerando che, per le offerte e le quotazioni che non soddisfino alle condizioni indicate qui di seguito, si deve procedere agli adeguamenti necessari, in particolare a quelli previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1978/80;

considerando che, ai fini del corretto funzionamento del regime d'integrazione, occorre prendere in considerazione per il suo calcolo:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'integrazione valida nel corso della campagna di commercializzazione deve essere fissata due volte al mese, in modo da assicurare la sua applicazione a partire dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese;

considerando che all'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed ai corsi, di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che l'integrazione per semi di soia deve essere fissata conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1614/79 è fissato a 24,991 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1984.

<sup>(1)</sup> GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 46.

<sup>(3)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 44.

<sup>(4)</sup> GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 6.

<sup>(6)</sup> GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 25.

<sup>(7)</sup> GU n. L 218 del 15. 8. 1984, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

---